

**PROT. N. 1083/DGT/NO
MILANO, 22 marzo 2011**

**A tutti gli U.M.C. della
Direzione Generale Territoriale
del Nord Ovest
LORO SEDI**

OGGETTO: Pneumatici in alternativa.

Al fine di uniformare le procedure adottate nei diversi U.M.C. della DGT Nord Ovest e a seguito di segnalazioni pervenute in tal senso, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti relativi alla problematica in oggetto rappresentata.

In particolare si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui alla circolare 94/96 del 20 giugno 1996, con la quale sono state previste due procedure distinte a seconda che il pneumatico con il quale si intende equipaggiare il veicolo sia stato riconosciuto ammissibile in sede di omologazione oppure lo stesso non compaia nel fascicolo omologativo.

Nel primo caso si ritiene che la procedura prevista non necessiti di alcun ulteriore commento in quanto uniformemente applicata su tutto il territorio.

Nel secondo caso, pneumatici non previsti in sede di omologazione, la circolare in questione prevede espressamente che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione debba essere integrata dal nulla-osta della casa costruttrice del veicolo. La stessa circolare non prevede la possibilità di sostituzione del nulla-osta con *“una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione”*.

In altri termini si ritiene che, per l'approvazione di pneumatici in alternativa, non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 236, comma 2, del Regolamento di attuazione al Codice della Strada in quanto si tratta di una modifica non contemplata tra gli elementi elencati nello stesso comma.

Per quanto sopra rappresentato, si invitano gli Uffici in indirizzo a definire positivamente solo le richieste per le quali viene prodotto specifico nulla-osta da parte del costruttore del veicolo e ciò “per conseguire” una sufficiente “garanzia della compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico del veicolo”. Solo la casa costruttrice, tramite le numerose prove che vengono generalmente condotte, può essere a conoscenza degli effetti “dinamici” che la modifica comporta, effetti non evidenziabili nelle comuni formule di calcolo.

Relativamente alla richiesta di esibizione di dichiarazioni di montaggio dei pneumatici, a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della casa costruttrice, si ritiene che le dichiarazioni debbano essere prodotte solo nei casi in cui l'applicazione di pneumatici in alternativa comporti la necessità di interventi di una certa rilevanza, sempre chiaramente indicati sul nulla-osta della casa costruttrice, quali ad esempio: spostamento delle pinze dei freni, applicazioni di distanziali, etc. Solo in questi casi si ritiene vincolante il rispetto

dell'indicazione dell'autofficina che ha eseguito i lavori, qualora sia previsto espressamente che gli stessi debbano essere eseguiti da "officina autorizzata".

Poiché è prassi rilasciare i nulla-osta a nome del richiedente, si ritiene che qualora la dichiarazione della casa costruttrice preveda che i lavori debbano essere eseguiti da una determinata autofficina autorizzata, individuata con il nome proprio dell'impresa, gli Uffici possano accettare anche dichiarazioni fatte da altre autofficine purché rientranti tra quelle individuate come "autorizzate" dalla casa costruttrice.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto GARRISI